

**COVER 50 S.P.A.**

**PROCEDURA INTERNAL DEALING**

## 1. PREMESSE

- 1.1. In applicazione del combinato disposto degli articoli 11, 17 e 31 del Regolamento Emittenti adottato per AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**") dal Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana S.p.A. in data 15 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti AIM**") il Consiglio di Amministrazione di Cover 50 S.p.A. (la "**Società**") nella riunione del 16 aprile 2015 ha approvato la presente procedura per l'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate, anche per interposta persona, aventi ad oggetto le azioni della società ovvero altri strumenti finanziari ad essi collegati (la "**Procedura**").
- 1.2. Al fine di adeguare la gestione dell'identificazione dei soggetti rilevanti e la comunicazione delle operazioni da essi effettuate a quanto previsto dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento (UE) 596/2014 ("**MAR**"), il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 29 giugno 2016, ha approvato le necessarie modifiche ed integrazioni alla presente Procedura.
- 1.3. Fermo restando quanto previsto agli articoli successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione della Società.

## 2. DEFINIZIONI

- 2.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito:

"**AIM Italia**": indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

"**Azioni**": indica le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia;

"**Collegio Sindacale**": si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

"**Consiglio di Amministrazione**": indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

"**Controllate**": indica le società di volta in volta controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.;

"**Data di esecuzione**": indica il giorno in cui: i) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o prestito titoli o riporto; ii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di diritti di sottoscrizione, acquisto o vendita dei medesimi, incorporati in altri strumenti finanziari, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*; iii) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale;

"**Giorno di Mercato Aperto**": indica un qualsiasi giorno in cui Borsa Italiana S.p.A. è aperta;

"**Gruppo**": indica la Società e le sue Controllate;

"**Investor Relator**": indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti tra la Società e gli investitori ed intermediari;

"**Nomad**": indica il *Nominated Adviser* incaricato dalla Società;

"**Operazione**": indica: (1) qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari della Società detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Associata inclusi: (i) qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l'acquisto di tali Strumenti Finanziari; (ii) l'attribuzione o l'accettazione da parte di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari o avente ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari; (iii) l'acquisto, vendita, esercizio

o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari; (iv) atti di disposizione tra i Soggetti Rilevanti o tra le Persone Strettamente Associate e/o dipendenti rilevanti della Società; (v) operazioni fuori mercato; (vi) trasferimenti a titolo gratuito; (vii) le operazioni di acquisto dalla, o vendita alla, Società di azioni proprie; (viii) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari; (ix) qualsiasi atto di disposizione, se effettuato da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Associata, anche quando è esercitata la discrezionalità; (x) qualunque operazione, effettuata nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definita ai sensi della Direttiva 2009/138/CE, in cui il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Associata, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione agli Strumenti Finanziari contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi o di eseguire operazioni riguardanti gli Strumenti Finanziari di tale assicurazione sulla vita; (xi) l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato (come *infra* definito) da parte di un Soggetto Rilevante e/o da parte di una Persona Strettamente Associata; e (xii) qualunque altra operazione soggetta a notifica ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522;

**"Persona Strettamente Associata"**: con riferimento a un Soggetto Rilevante, indica una delle seguenti persone:

- (a) il coniuge non legalmente separato o il partner convivente *more uxorio*;
- (b) un figlio a carico;
- (c) un parente, se convivente da almeno un anno; o
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona di cui alle lettere (a), (b) o (c), o che sia direttamente o indirettamente controllata da detto Soggetto Rilevante o da detta Persona, o che sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detto Soggetto Rilevante o di detta Persona;

**"Prodotto Finanziario Collegato"**: indica ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario;

**"Regolamento Emittenti AIM"**: indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 15 settembre 2014 e successive modifiche;

**"Società"**: indica la società Cover 50 S.p.A.;

**"Soggetto Rilevante"**: indica uno dei seguenti soggetti:

- (a) ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (b) ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale;
- (c) ciascun alto dirigente della Società e/o del Gruppo che, pur non essendo uno dei soggetti di cui alla lettera (a) e (b) che precedono, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate (come definite dall'art. 7 della MAR) concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.
- (d) i soggetti che svolgono le funzioni di cui al punto (a) nelle società Controllate;

**"SDIR"**: ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, si intende il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico ed a Borsa Italiana S.p.A.;

**"Strumenti Finanziari"**: si intendono le Azioni e gli altri strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia;

"TUF": il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

### **3. ELENCO DEI SOGGETTI RILEVANTI E DELLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE**

- 3.1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, Paragrafo 5, della MAR, la Società provvede a redigere un elenco dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate (**"Elenco"**), verificando con cadenza semestrale la necessità di procedere a modifiche, rettifiche e/o integrazioni dell'Elenco.
- 3.2. Al fine di consentire la corretta tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco, i Soggetti Rilevanti provvedono a comunicare tempestivamente all'Investor Relator (il **"Soggetto Preposto"**) i dati anagrafici delle relative Persone Strettamente Associate, provvedendo altresì a comunicarne qualsiasi variazione o aggiornamento successivi.
- 3.3. A seguito dell'iscrizione nell'Elenco, il Soggetto Preposto provvede a notificare ai Soggetti Rilevanti iscritti, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente Procedura, al fine di comunicare gli obblighi loro spettanti ai sensi della medesima.
- 3.4. I Soggetti Rilevanti provvedono a notificare, a mani o tramite posta elettronica certificata, copia della presente Procedura alle relative Persone Strettamente Associate, conservandone copia firmata dalle medesime per ricevuta e accettazione.
- 3.5. Né la Società, né il Soggetto Preposto potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura, derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 3.6. Il Soggetto Preposto, assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute e dell'Elenco, anche impedendo che ad essi abbiano accesso persone non espressamente individuate e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

### **4. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA UN SOGGETTO RILEVANTE O DA UNA PERSONA STRETTAMENTE ASSOCIATA**

- 4.1. Fermo restando quanto previsto nel successivo paragrafo 5.1, la Società comunica al pubblico senza indugio e comunque entro il terzo Giorno di Mercato Aperto successivo alla Data di Esecuzione - mediante l'invio di un avviso tramite SDIR <sup>(1)</sup> nominato dalla Società e mediante pubblicazione sul proprio sito web, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 19 della MAR e dall'articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM - le informazioni relative ad ogni Operazione effettuata da un Soggetto Rilevante o, se del caso, da una Persona Strettamente Associata, fornendo le informazioni (ove disponibili) indicate al successivo paragrafo 4.2, a condizione che il controvalore complessivo dell'Operazione raggiunga l'importo di Euro 5.000,00 (cinquemila) o il diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2 della MAR, entro la fine di ciascun anno civile (**"Operazione Rilevante"**). Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante o, se del caso, da o per conto di una Persona Strettamente Associata, dall'inizio dell'anno civile, fermo restando che superato il predetto limite pari a Euro 5.000,00 (cinquemila) o al diverso importo individuato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 2 della MAR, i Soggetti Rilevanti (anche per conto delle relative Persone Strettamente Associate), dovranno comunicare - entro il Giorno di Mercato Aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante - le Operazioni già effettuate e ogni Operazione successiva al superamento del limite, indipendentemente dal loro ammontare.
- 4.2. La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):
  - (a) l'identità del Soggetto Rilevante coinvolto o, se del caso, della Persona Strettamente Associata coinvolta;

---

<sup>(1)</sup> Per completezza si segnala che ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Emittenti AIM Italia, le informazioni non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. La Società deve assicurarsi che le informazioni comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione della Società;
- (d) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (e) la natura dell'Operazione Rilevante;
- (f) la data e il luogo dell'Operazione Rilevante;
- (g) la data in cui la Società è stata informata dell'Operazione Rilevante;
- (h) natura ed entità della partecipazione detenuta dal Soggetto Rilevante o, se del caso dalla Persona Strettamente Associata, nell'Operazione Rilevante;
- (i) il prezzo e il volume dell'Operazione Rilevante;
- (j) ove l'Operazione Rilevante riguardi uno Strumento Finanziario diverso dalle Azioni, informazioni dettagliate sulla natura dell'esposizione.

4.3. Al fine di permettere alla Società di effettuare la comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.1, ogni Soggetto Rilevante e ogni Persona Strettamente Associata dovrà comunicare all'Investor Relator ogni Operazione compiuta dal Soggetto Rilevante o, se del caso, dalla Persona Strettamente Associata, entro il Giorno di Mercato Aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione, nella forma di cui all'Allegato B. La Società può consentire che i Soggetti Rilevanti trasmettano tale comunicazione anche per conto delle relative Persone Strettamente Associate.

4.4. Fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari o le diverse prassi *pro tempore* applicabili agli emittenti con strumenti finanziari quotati sull'AIM, nel caso in cui si tratti di un'Operazione Rilevante, il Soggetto Rilevante o, se del caso, la Persona Strettamente Associata, provvede altresì, entro il terzo Giorno di Mercato Aperto successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante, ad inviare copia della comunicazione di cui al paragrafo 4.3 a CONSOB, tramite il servizio di posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la posta elettronica certificata) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing".

4.5. L'Investor Relator riceve e gestisce le informazioni trasmesse alla Società ai sensi di tale Articolo, curandone la conservazione in apposito archivio.

## **5. UFFICIO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, ALLA GESTIONE E ALLA DIFFUSIONE DELLE COMUNICAZIONI CONCERNENTI LE OPERAZIONI EFFETTUATE DA UN SOGGETTO RILEVANTE**

5.1. Una volta ricevute dal Soggetto Rilevante o, se del caso, dalla Persona Strettamente Associata, le informazioni, l'Investor Relator – dopo aver informato il Nomad – predispone la comunicazione al pubblico. Il testo della comunicazione dovrà essere sottoposto all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per l'approvazione finale prima dell'invio tramite SDIR.

## **6. LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI ("BLACK-OUT PERIODS")**

6.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, direttamente o per interposta persona, per conto proprio o per

conto di terzi, operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Strumenti Finanziari nei 30 giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

- 6.2. La Società può consentire che il divieto non si applichi – anche in ragione delle caratteristiche della negoziazione individuate dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 – agli atti di esercizio di eventuali *stock options* o di diritti di opzione relativi agli Strumenti Finanziari e, limitatamente alle azioni derivanti dai piani di *stock options*, alle conseguenti operazioni di cessione purché effettuate contestualmente all'atto di esercizio.
- 6.3. Le limitazioni non si applicano, altresì, nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Azioni, adeguatamente motivate tramite richiesta scritta dell'interessato nei confronti della Società.
- 6.4. Il Consiglio di Amministrazione della Società si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti o alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura dell'Investor Relator comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

## 7. SANZIONI

- 7.1. Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 2-*bis* del TUF, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-*bis* e 187-*ter* del TUF si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) n. 2 del TUF (ovverosia gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del TUF ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano) e, quindi, anche agli strumenti finanziari quotati sull'AIM Italia.
- 7.2. In caso di violazione della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l'attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione.
- 7.3. Si precisa che la violazione delle disposizioni della presente procedura anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A. può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine.
- 7.4. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 7.5. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

## 8. DISPOSIZIONI FINALI

- 8.1. La presente Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
- 8.2. Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) notificare copia della presente Procedura alle relative Persone Strettamente Associate, con le modalità previste dal paragrafo 3.4; (iii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iv) rivolgersi al responsabile dell'Ufficio Investor Relations in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 8.3. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Emittenti AIM o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti

Rilevanti e/o delle relative Persone Strettamente Associate responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella misura massima permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

## **9. MODIFICHE**

- 9.1. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Procedura dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 9.2. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate. Sarà cura dei Soggetti Rilevanti provvedere alla comunicazione delle modifiche e/o integrazioni alle relative Persone Strettamente Associate.

## **10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 10.1. Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e, se del caso, delle Persone Strettamente Associate. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate sono, pertanto, tenuti a esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
  - (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
  - (d) i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003;
  - (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare nonché del responsabile:
    - titolare: Cover 50 S.p.A., Via Torino, 25 – 10044 Pianezza (TO);
    - responsabile: Pierangelo Fassino.
- 10.2. Con la consegna all'Investor Relator delle lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs 196/2003.

## **11. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA**

- 11.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 aprile 2015, è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ed è stata successivamente modificata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 giugno 2016.

**ALLEGATO A**  
**ACCETTAZIONE DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DELLE PROCEDURE INERENTI AD OPERAZIONI**  
**RILEVANTI EFFETTUATE DA SOGGETTI RILEVANTI O DALLE RELATIVE PERSONE STRETTAMENTE**  
**ASSOCIATE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

residente in \_\_\_\_\_,

nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

preso atto di essere incluso, a seconda del caso, nel novero dei Soggetti Rilevanti o delle Persone Strettamente Associate ai sensi della procedura di *internal dealing* di Cover 50 S.p.A. (la "Procedura")

**DICHIARA ED ATTESTA**

- di aver ricevuto copia della documento in epigrafe, di averne preso visione e di accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;
- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

\_\_\_\_\_;

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura stessa;
- si impegna a comunicare a Consob le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Procedura stessa;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. ed a diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

**ACCONSENTE**

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 9 della Procedura e, se Soggetto Rilevante, a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle relative Persone Strettamente Associate.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO B**  
**MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA**  
**SOGGETTI RILEVANTI O DALLE RELATIVE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE**

<b>1</b> Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a) Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i>  <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b> Motivo della notifica	
a) Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i>  <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i></li> <li>— <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i></li> </ul>
b) Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b> Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a) Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b) LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b> Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a) Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento  Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i></li> <li>— <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i></li> <li>— <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></li> </ul>

b) Natura dell'operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>	
c) Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
	<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
d) Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i></li> <li><i>— sono della stessa natura;</i></li> <li><i>— sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li><i>— sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>— nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li><i>— nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>	
e) Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>	

f) Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
--------------------------	---